

Estratto del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 30/12/2010.

Art. 53

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

1. L'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decr. Lgs. 150/2009, nonché delle disposizioni di principio dettate dalla Commissione per l'integrità, la trasparenza e la valutazione è facoltà dell'Ente. Nel pieno rispetto dei principi di cui al d.lgs. 150/2009 che ne dispongono l'indipendenza dagli organi politici dell'Ente e la natura di organo di valutazione professionale e qualificato, viene istituito in luogo dell'organismo Indipendente di Valutazione il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) che sostituisce il Nucleo di Valutazione. Il Nucleo Indipendente di valutazione è disciplinato per quanto concerne la sua nomina, il suo funzionamento ed i suoi compiti dal presente regolamento.
2. Il N.I.V. è un organo collegiale costituito da tre componenti nominati dal Sindaco.
3. Possono essere componenti del N.I.V. , i soggetti che siano in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi e che siano dotati di idonee competenze professionali economico, gestionali e/o giuridico amministrative nonché di capacità organizzative, sviluppate specificamente in percorsi professionali attinenti alla progettazione e alla realizzazione di sistemi di valutazione e controllo.
4. Al fine di assicurare all'interno del N.I.V.. l'adeguata conoscenza della struttura organizzativa, delle modalità operative e delle peculiarità dell'Ente il Segretario Comunale / Direttore Generale fa parte del N.I.V. di diritto in qualità di componente. Il Segretario Comunale / Direttore Generale non può presiedere il N.I.V.
5. Non possono far parte del N.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o di nomina politica interni all'ente o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche all'interno dell'ente nell'anno precedente la nomina o che comunque svolgano un' attività in conflitto di interessi con l'ente.
6. I due componenti del N.I.V. diversi dal Direttore Generale, definiti componenti "esterni", sono nominati fra i soggetti, aventi i requisiti indicati nei precedenti commi, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Le nomine avvengono nel rispetto dell'equilibrio di genere. Nel provvedimento con il quale nomina il N.I.V. il Sindaco individua quale Presidente uno dei due componenti "esterni".
7. La scelta avviene mediante la valutazione dei *curricula* professionali ed esperienziali presentati ed eventuale colloquio effettuato dall'organo di governo competente alla nomina, coadiuvato dal Segretario Comunale/Direttore Generale.
8. I *curricula* dei membri del N.I.V. ed i rispettivi atti di nomina sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'amministrazione.
9. Il N.I.V. dura in carica 3 anni. L' incarico può essere rinnovato una volta soltanto.
10. La revoca dei componenti del N.I.V. avviene con provvedimento motivato dell'organo di governo competente alla nomina nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere

altresì motivata da negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Art. 54

Compiti del N.I.V.

1. Il N.I.V. provvede:

- a) attestare i risparmi di gestione e le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità, ai fini della destinazione delle risorse aggiuntive per l'incentivazione del personale;
- b) effettuare attività di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti in termini di maggior produttività e di miglioramento del livello qualitativo dei servizi, a seguito delle attività e iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all'incentivazione individuale e collettiva del personale;
- c) a definire il sistema di misurazione e valutazione della performance prima della sua adozione ad opera della Giunta Comunale;
- d) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ad inviare al Sindaco almeno semestralmente una comunicazione dell'andamento delle iniziative attuative del Piano della performance;
- e) a validare la relazione sulla performance e ad assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- f) a valutare al termine di ciascun anno la performance organizzativa dell'Ente nonché dell'Istituzione Servizi alla Persona;
- g) ad inviare al Sindaco a relazione annuale sullo stato del sistema in cui sono contenute le misurazioni, le valutazioni e le rendicontazioni riferite alla performance nonché i risultati del monitoraggio del clima organizzativo;
- h) a presentare al Sindaco la proposta di valutazione annuale dei Titolari di Posizione Organizzativa, responsabili dei settori, nonché del Direttore dell'Istituzione Servizi alla Persona;
- i) ad approvare le graduatorie annuali relative alla valutazione della performance individuale;
- j) a promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
- k) a verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

2. Inoltre, il N.I.V. promuove e verifica tutte le attività di controllo di cui all'articolo 147, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il N.I.V. per l'espletamento delle sue attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'ente e può richiedere oralmente o per iscritto informazioni ai titolari di p.o.

4. Il N.I.V. sostituisce, quindi a far data dal suo insediamento, il Nucleo di valutazione.

5. Il Servizio Personale svolge funzioni di supporto all'attività del N.I.V.